

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI S. NAZZARO SESIA ED ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI E.N.P.A. – SEZIONE DI NOVARA PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CUSTODIA E CURA DEI CANI ACCALAPPIATI E NON RECLAMATI.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ nella Casa Comunale, con la presente scrittura privata (Convenzione), valida a tutti gli effetti di legge, tra

- Il Comune di S. Nazario Sesia CF: _____, rappresentato dal Sindaco protempore.....

e

- ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI E.N.P.A. Sezione di Novara, CF 80116050586 con sede presso il Canile Rifugio di Via del Gazzurlo 57 – Novara

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di S. Nazario Sesia, affida all'ENPA. il servizio di mantenimento, custodia e cura dei cani accalappiati e non reclamati;

I servizi summenzionati sono diretti all'attuazione delle finalità di cui alla L. 14/08/1991, N. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) ed alla L.R. Piemonte 26/07/1993 n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione) mediante la stipulazione di convenzione con canile rifugio per la realizzazione di detti servizi che le citate disposizioni normative conferiscono ai comuni singoli e/o associati.

ART. 2 – TRASFERIMENTO DEI CANI

I cani vaganti catturati e non reclamati, regolarmente tatuati, dopo aver trascorso il periodo di osservazione sanitaria, sono trasferiti dal Canile Sanitario al Canile Rifugio.

Nel caso in cui il legittimo proprietario e/o detentore non fosse rintracciabile, non volesse e/o non potesse ritirare il cane e pagare quanto da lui dovuto all'ENPA, sarà cura del Comune provvedere al mantenimento economico dello stesso.

ART. 3 – TRATTAMENTO ED AFFIDAMENTO DEI CANI

I cani in custodia potranno godere se necessario delle prestazioni di un "educatore cinofilo" per la loro corretta gestione e in funzione di una futura adozione.

I cani vaganti catturati non tatuati, e quindi sprovvisti di legittimo proprietario e/o detentore, potranno essere ceduti a privati che ne facciano richiesta, nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

La collocazione del cane mediante affido a privati obbliga l'ENPA a darne immediata comunicazione al Comune di S. Nazario Sesia ed all'ASL di competenza.

Tutti i cani ospitati avranno la possibilità di sgambare in ampi spazi ogni giorno.

ART. 4 – PROFILASSI, CURE, STERILIZZAZIONE E VACCINAZIONI

L'ENPA garantisce assistenza sanitaria a favore degli animali a qualunque titolo ospitati presso la propria struttura, praticando, sia in proprio sia con servizio veterinario, le

profilassi sanitarie e le cure mediche prescritte dalle disposizioni in vigore sotto le direttive del Servizio Veterinario dell'ASL competente.

Allo scopo di controllare la riproduzione della popolazione canina, in conformità dei principi di cui alla L. 281/1991, l'ENPA, per il tramite del medico veterinario incaricato provvederà a praticare la sterilizzazione: a) dei cani di sesso femminile ospitati presso la struttura non iscritti all'anagrafe canina; b) dei cani di sesso femminile tatuati per i quali non sia stato possibile risalire al legittimo proprietario e/o detentore.

L'ENPA provvederà alla profilassi sanitaria di base e periodica gratuitamente (vaccinazioni, controllo parassiti interni ed esterni, profilassi periodica della filaria) esclusi medicinali e trattamenti straordinari che necessitassero per la salute dei cani secondo le disposizioni del veterinario incaricato.

ART. 5 – SOPPRESSIONE EUTANASICA E DECESSO

In conformità alla normativa vigente i cani ricoverati nella struttura potranno essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari ed in maniera da non causare sofferenza all'animale, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità,

In caso di decesso di un cane inviato dal Comune di cui alla presente Convenzione, il trasporto, lo smaltimento ed incenerimento del corpo dovrà essere praticato secondo le disposizioni di legge, tramite il Presidio Multizonale di Polizia Veterinaria o in assenza di esso tramite servizio autorizzato.

ART. 6 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Comune corrisponderà all'ENPA l'importo giornaliero di € 3,50 + IVA per ogni cane alloggiato in box del canile rifugio. Tale importo grava sul Comune fino al momento dell'adozione e/o decesso dell'animale.

La profilassi sanitaria periodica per i cani alloggiati nel canile rifugio è gratuita.

È escluso ogni intervento sanitario straordinario e l'intervento di sterilizzazione dei soggetti femmine.

Tutti gli importi verranno comunicati mediante l'invio di fattura trimestrale **elettronica** con termine di pagamento ivi previsto di trenta (30) giorni dalla data di emissione della stessa.

Il pagamento dell'importo come indicato in fattura dovrà essere effettuato dal Comune mediante bonifico bancario. Il Comune non potrà detrarre, a sua discrezione, dall'importo della fattura le spese sostenute per effettuare il bonifico bancario.

In caso di mancato e/o inesatto pagamento dell'importo della fattura e/o di pagamento effettuato successivamente alla scadenza del termine suindicato di trenta giorni, decorreranno a carico del Comune interessi di mora ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 09/10/2002 N. 231 (Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), interessi che verranno computati nella fattura del trimestre successivo.

Il Comune si impegna a corrispondere gli importi di cui alla presente Convenzione anche dopo la scadenza della stessa, se presso la struttura dell'Azienda in tale momento risulteranno presenti cani inviati dal Comune. Questo impegno verrà meno al momento del ritiro, da parte del Comune, dei cani suddetti.

ART. 7 – DURATA

La durata della presente Convenzione viene stabilita in anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di stipula.

Disdetta della presente Convenzione dovrà pervenire all'ENPA tramite lettera raccomandata almeno 90 giorni precedenti la data di scadenza della stessa.

Le spese per l'eventuale registrazione, nonché tutti i costi e/o diritti (di segreteria, marche da bollo, ecc...) inerenti alla presente Convenzione verranno corrisposti da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.

ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Per gravi e documentate inadempienze di una delle parti di cui alla presente Convenzione (Comune e/o ENPA), la parte adempiente potrà, a sua scelta, agire per chiedere l'adempimento dell'obbligazione o la risoluzione anticipata del contratto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.

ART.9 – DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le parti rinviando a quanto in materia disposto dalla normativa di legge vigente.